

Alessandro D'Antone¹

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(University of Modena and Reggio Emilia, Italy)
e-mail: alessandro.dantone@unimore.it

ORCID: 0000-0001-9796-0881

DOI: 10.15290/mhi.2023.22.02.24

La protezione del minore e il diritto di visita nell'ordinamento giuridico italiano: una lettura di pedagogia critica sul servizio di Spazio Neutro

ABSTRACT

Child Protection and the Right of Access in the Italian Legal System: A Perspective of Critical Pedagogy on Supervised Visitation

This paper addresses the issue of child protection in the Italian legal system from a pedagogical perspective. This viewpoint recognizes the significance of law as an integral part of the pedagogical discourse. On the one hand, legal provisions directly impact the design of educational services, defining boundaries and opportunities for educational actions and for the related pedagogical documentation. On the other hand, the legal discourse itself offers a specific standpoint on the main challenges faced by educators, teachers, and pedagogists in their work. This includes issues related to families, child protection and custody, FAPA orders, foster care and adoption, family emergencies, and the role of court consultants. In this context, the paper discusses the most relevant legal aspects concerning child protection in the Italian legal system. It provides a pedagogical commentary on both legal rules and one of the services that exemplifies the critical and fruitful relationship between law and pedagogy: Neutral Space (on supervised visitation). This service is planned and overseen by educators on behalf of the Social Services. By examining this topic, the paper explores how

¹ Alessandro D'Antone svolge ricerca e didattica nell'ambito della Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

the legal regulations not only establish boundaries and possibilities for educational action but also contributes to a deeper understanding of the pedagogical nature of the service. By adopting this approach, the paper aims to shed light on how the juridical framework not only influences educational practices but also facilitates a more comprehensive integration of pedagogy within the service.

Key words: pedagogy, family, child protection, right of access, supervised visitation

Premessa

Il contributo ripercorre le principali disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico italiano relativamente alla protezione del minore e al diritto di visita e di relazione. Non si tratta, tuttavia, di una rassegna critica di carattere specificatamente giuridico: al contrario, il *corpus* normativo in oggetto verrà analizzato secondo una prospettiva pedagogica nella convinzione che il diritto riservi più di una ragione di interesse per educatori, insegnanti e pedagogisti. Ne segnaliamo almeno due:

- sul piano *operativo*, le norme giuridiche delimitano *un campo di pratiche ove alcune di esse risultano legittime e altre soggette a sanzioni*: questo significa che, tanto nell'azione diretta quanto nell'interpretazione delle azioni altrui, il diritto rappresenta una variabile non secondaria per comprendere non soltanto i limiti e le possibilità dell'azione educativa, ma anche quali servizi e istituzioni siano direttamente o potenzialmente coinvolti all'interno delle diverse pratiche educative. Si pensi, a titolo d'esempio, alle procedure che sottendono *facoltà* (ad esempio, di un vicino di casa di una famiglia per la quale vi sia il fondato timore di abusi intrafamiliari) e *obbligo giuridico* (ad esempio, di un insegnante che si accorga di segni di violenza su un alunno)² della segnalazione di caso ai servizi sociali³;
- sul piano *epistemologico*, il diritto interroga lo statuto scientifico della pedagogia non soltanto perché, con il «fine di prevenire o risolvere

² L. 184/1983 – Art. 9, comma 1: «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».

³ L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, ed. 4, Torino 2022, pp. 315-318.4 Ibidem, p. 3.5.

i conflitti tra gli individui e garantire così una comunità sociale organizzata e pacifica»⁴, esprime parallelamente un punto di vista su tali problematiche (le quali, giocoforza, rappresentano sovente l'oggetto di studio e di intervento delle figure professionali a valenza pedagogica), ma anche perché tale punto di vista viene assunto in specifiche istituzioni, educative e non, ritualizzandosi in pratiche che hanno effetti materiali⁵ sulla professionalità di chi ne è portatore.

Si consideri a tal proposito l'incidenza delle norme giuridiche e del proprio portato interpretativo su professioni, quali quelle di assistente sociale e di educatore, che, sovente in rapporti di committenza, lavorano da prospettive professionali anche molto diverse su medesimi progetti educativi. Sotto il profilo epistemologico, non essendoci omologia formale né sostanziale tra diritto e pedagogia, la situazione professionale richiamata potrebbe risultare in un appiattimento del progetto e delle relative pratiche educative sulla mera esecuzione delle norme, producendo effetti assistenzialistici che, nel lungo periodo, potrebbero connotare lo stesso statuto professionale di educatrici ed educatori – i quali, al contrario, dovrebbero essere tenuti all'esercizio della critica per preservare le esperienze formative di singoli e gruppi da derive conformistiche ed eterodirette⁶.

In questo senso, il diritto interroga *di fatto*, attraverso la sua applicazione, la specificità pedagogica del lavoro formativo entro un più ampio lavoro di rete⁷, ma è compito individuale e collettivo dell'educatore, dell'*équipe* e della relativa istituzione educativa poter mettere a tema tale interrogazione all'interno della propria cultura di servizio, tracciando una demarcazione tra giuridico e pedagogico che sia prodromica a un effettivo e sostanziale lavoro interdisciplinare⁸.

L'attribuzione dell'aggettivo "critica" a "pedagogia"⁹ – problematica, questa, che non possiamo sviluppare compiutamente in questa sede – si colloca al crocevia di quanto appena enunciato, elicitando un tema tipicamente pedagogico di carattere operativo-procedurale che risulterà cogente nel corso del contributo. Parliamo del servizio di Spazio Neutro, il quale rappresenta una sintesi tra istanze giuridiche e discorso pedagogico rispetto al diritto di visita

4 Ibidem, p. 3.

5 L. Althusser, *Ideologia e apparati ideologici di Stato*, "Critica Marxista" 1970, n. 5, p. 52.

6 F. Frabboni, F. Pinto Minerva, *Manuale di pedagogia generale*, Roma – Bari 1994.

7 L. Cerrocchi, L. Dozza (eds.), *Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità*, Milano 2018.

8 A. D'Antone, *Il sostegno educativo alla famiglia e alla genitorialità. Contenuti, strumenti e strategie per la formazione delle figure professionali a valenza pedagogica*, Milano 2020.

9 Si vedano, in via preliminare: F. Cambi, E. Frauenfelder (eds.), *La formazione. Studi di pedagogia critica*, Milano 1994; M. Baldacci, E. Colicchi (eds.), *I concetti fondamentali della pedagogia. Educazione Istruzione Formazione*, Roma 2020.

e di relazione. Più nel dettaglio, una lettura pedagogica critica considera, secondo Alberto Granese, che:

(...) l'azione formativa e il percorso formativo nascono "dal nulla" non certo nel senso di una creatività assoluta ("*ex nihilo*") ma nel senso che nulla di ciò che precede (a differenza di quanto accade nei processi tecnologici) determina totalmente e necessariamente ciò che segue. È su questo terreno (...) che la critica e la clinica si incontrano. Entrambe hanno riguardo alla razionalità limitata che caratterizza l'agire formativo, dove razionalità limitata non significa però "difetto" o "mancanza", ma "eccedenza". Qui il limite deve essere inteso nel significato più proprio che non è quello dell'inibire l'accesso a un "oltre", come se stesse davanti a noi un muro o come se fossimo finiti in un vicolo cieco, ma quello di una determinazione significativa che definisce e dà forma¹⁰.

Si tratta, sostanzialmente, di pensare a un incontro critico e problematico tra diritto e pedagogia che non consideri le norme giuridiche come un apparato astratto dalle pratiche sociali¹¹, bensì come portatrici di vincoli, procedure e significati concreti che richiamano le figure professionali a valenza pedagogica e i soggetti in educazione, da un lato, al *rispetto* di determinate regole; e, dall'altro, alla *interpretazione/traduzione* di tali regole non in senso deterministico, bensì presidiando uno specifico formativo in cui, dal momento in cui si opera con famiglie caratterizzate da singolarità e complessità irriducibili, ogni progettualità (pure giuridicamente avvertita e pedagogicamente rigorosa) non possa soggiacere ad alcuna razionalità tecnica¹², pena lo smarrimento di quella "eccedenza" che caratterizza la specifica traiettoria formativa di ciascun soggetto.

Per tale ragione, il contributo propone una disamina pedagogica delle principali norme giuridiche in tema di protezione dei minori e diritto di visita secondo tre passaggi.

Il primo: una breve ricognizione della presenza del concetto di famiglia in alcune norme dell'ordinamento italiano.

¹⁰ A. Granese, *Il pedagogista critico. Nascita, fine (morte e trasfigurazione) della pedagogia nella modernità remota e contemporanea*, [in:] *Dalla scienza pedagogica alla clinica della formazione. Sul pensiero e l'opera di Riccardo Massa*, ed. A. Rezzara, Milano 2004, p. 69.

¹¹ Rispetto al rapporto tra società e diritto, e dunque alla storicità del diritto medesimo, scrive assai significativamente E.B. Pašukanis: «L'evoluzione storica porta con sé non solo un cambiamento del contenuto delle norme e un cambiamento degli istituti del diritto, ma anche lo sviluppo della forma giuridica come tale. Quest'ultima, apparsa in un certo stadio della civiltà, per lungo tempo permane in uno stato embrionale, debolmente diversificata e quasi non delimitata dalle sfere contigue (costume, religione). Sviluppandosi gradualmente essa raggiunge la massima fioritura, la massima compiutezza e differenziazione. Questo stadio più alto di sviluppo corrisponde a rapporti sociali ed economici determinati, e si caratterizza contemporaneamente con la comparsa di un sistema di concetti generali, che riflettono nella teoria il sistema giuridico come un tutto organico» (E.B. Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, Bari 1975, p. 83).

¹² D.A. Schön, *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Bari 1993.

Il secondo: una sommaria analisi pedagogica delle più rilevanti normative in materia di protezione del minore, ivi compresi il dispositivo dell'allontanamento familiare e il ricorso a Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.).

Il terzo: l'incidenza – pur schematicamente accennata – di tali analisi sul servizio di Spazio Neutro, che si pone come istituto significativo, di carattere pratico-procedurale, per mettere a tema il rapporto tra diritto e pedagogia all'interno del lavoro educativo e della rete dei servizi.

1. Il concetto di famiglia nell'ordinamento giuridico italiano: appunti preliminari

È possibile rintracciare alcune indicazioni importanti, relativamente alla presenza del concetto di famiglia nell'ordinamento giuridico italiano, a partire dal testo della Costituzione. Come sottolineato da Ambrosini¹³, nella Carta costituzionale viene attribuita una centralità rilevante al soggetto sia sotto il profilo giuridico che in termini etici e morali, esprimendo nei propri principi generali l'ispirazione giusnaturalistica per cui, quantomeno su un piano formale, vi siano diritti pregiudiziali afferenti all'inviolabilità della persona umana – l'Art. 13¹⁴, a questo proposito, è paradigmatico nel regolare i vincoli limitativi alla libertà personale disposti dalla legge. Poiché tale ispirazione si esprime all'interno di una comunità sociale, le cui formazioni e i relativi diritti vengono riconosciuti nella misura in cui favoriscano lo sviluppo del soggetto a cui i principi fondamentali si rivolgono¹⁵, la famiglia può esservi letta come *gruppo, istituzione e sistema*¹⁶ soggetti a dispositivi di promozione e di protezione.

¹³ G. Ambrosini, *Introduzione*, [in:] *Costituzione italiana*, Torino 2005, § 4.

¹⁴ Costituzione, Titolo I (Rapporti civili) – Art. 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

¹⁵ A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, ed. 6, Bologna 2019, p. 18.

¹⁶ Si vedano, in via preliminare: M. Contini, *Per una pedagogia delle emozioni*, Firenze 1992; L. Dozza, *Setting e dinamiche anti-gruppo nei gruppi di formazione*, [in:] *Il gruppo educativo. Luogo di scontri e di apprendimenti*, ed. M. Contini, 47-90, Roma 2000; L. Formenti, *Pedagogia della famiglia*, Milano 2000; E. Catarsi, *Pedagogia della famiglia*, Roma 2008; M. Fabbri, *Il transfert, il dono, la cura. Giochi di proiezione nell'esperienza educativa*, Milano 2012; A. Gigli, *Famiglie evolute. Capire e sostenere le funzioni educative delle famiglie plurali*, Parma 2016; J. Orsenigo, *Famiglia. Una lettura pedagogica*,

Senza soffermarsi a lungo sul matrimonio come negozio giuridico, a cui è sussunta un'accezione di esso in termini di rapporto personale e patrimoniale¹⁷, né sulla complessificazione¹⁸ dell'istituto introdotta dagli istituti della convivenza di fatto e dell'unione civile¹⁹, è sufficiente richiamare gli Artt. 29-32 della Costituzione per verificare la compresenza di una componente di *naturalità* (vd. Art. 29) e di una di *socialità* nella considerazione e nella regolamentazione della famiglia (il corsivo è nostro):

- 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come *società naturale* fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare,
- 30: È dovere e diritto dei genitori *mantenere, istruire ed educare i figli*, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, *la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni *tutela giuridica e sociale*, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità,
- 31: La Repubblica *agevola con misure economiche* e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo,

Milano 2018; P. Perillo, *Pedagogia per le famiglie. La consulenza educativa alla genitorialità in trasformazione*, Milano 2018; P. Milani, *Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità*, Roma 2018.

¹⁷ Entrambi i momenti ci sembrano rilevanti in questa sede, seppur non direttamente attinenti con l'oggetto specifico del contributo, sia sul piano della relazione educativa che delle relative implicazioni non solo e non tanto politiche ed etico-sociali, quanto più schiettamente epistemologiche sull'intero discorso pedagogico. Si considerino, in via del tutto preliminare e necessariamente didascalica: le implicazioni economiche, in caso di regime di comunione dei beni all'interno del matrimonio, nelle situazioni di separazione giudiziale e affidamento esclusivo; gli aspetti ideologici, tuttora pervasivi e risultanti in dinieghi, stereotipi e stigma sociale, in caso di unione civile ed eventuali procedure di adozione a essa correlate; l'indeterminatezza, quando non l'esplicita contraddizione, nel trattare diversamente i vincoli di affinità nel coniugio, nell'unione civile e nella convivenza di fatto. Ci limitiamo a rimarcare come tali casi particolari, tutt'altro che marginali, indichino una discrepanza tra le considerazioni giuridiche e pedagogiche dell'istituto familiare che non soltanto elicitano la partecipazione delle figure professionali a valenza pedagogica nei procedimenti giudiziari relativi alla famiglia e alle pratiche educative che vi si producono, ma anche la necessaria prosecuzione del dibattito interno alle comunità pedagogiche (e ai diversi posizionamenti in materia) in merito al rapporto tra formazione e famiglia.

¹⁸ Fra gli elementi di complessità dell'istituto è importante annoverare l'ampia casistica di famiglie contemporanee, la quale ne rende la composizione e i relativi bisogni certamente eterogenei e non assimilabili a un modello univoco di riferimento. Si vedano, tra gli altri: A. Gigli, op. cit.; P. Perillo, op. cit.

¹⁹ Cfr. L. 76/2016.

- 32: La Repubblica *tutela la salute* come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana²⁰.

Accanto alla premura assistenzialistica (agevolazione economica, promozione della salute, etc.) e alla tutela giuridica, si sottolinea all' Art. 30 la correlazione tra il mantenimento del minore e la sua formazione²¹ in termini di diritto e dovere, specificando altresì come la protezione della famiglia debba necessariamente essere accompagnata da un rafforzamento degli «istituti necessari a tale scopo». La famiglia, dunque, è considerata non soltanto in termini di naturalità e storicità, ma anche come istituto sospeso tra privato e pubblico – ove, in particolare, l'elemento “privato” attiene alle funzioni genitoriali che sostengono il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, mentre l'elemento “pubblico” assume le caratteristiche della protezione e della tutela da parte dello Stato nei confronti dell'istituto, le cui forme di fragilità vengono individuate, a questo livello, in alcuni casi generali (indigenza, numerosità, filiazione naturale²², salute).

Tale connotazione pubblica, ovvero l'ingresso del sociale all'interno delle problematiche familiari, sempre nel testo costituzionale ritrova l'esplicitazione giuridica della sede, dei tempi e del contraddittorio paritario nel dirimere le eventuali controversie interne²³. Qui l'aspetto maggiormente rilevante, ai fini del nostro discorso, attiene alla responsabilità genitoriale, la cui istituzione risulta maggiormente spostata sul presidio e la tutela da parte del sociale in ragione dell'evoluzione normativa del concetto (dalla patria potestà alla potestà

²⁰ Articoli Costituzionali, Parte I, Rapporti etico-sociali (artt. 29, 30, 31, 32).

²¹ Nonostante l'indeterminatezza dei concetti proposti nel testo, il co-testo linguistico suggerisce (in linea con la sedimentazione dei termini nel linguaggio comune) la connotazione del concetto di educazione in termini valoriali ed etico-sociali e quello di *istruzione* in termini di apprendimento di contenuti – questione che riteniamo possa essere meglio specificata in “garanzia dell'ottenimento di un titolo di istruzione a opera di soggetti altri”, in particolare se correlata al concetto di mantenimento, più schiettamente materiale ed economico e, giocoforza, correlato alla funzione del sistema scolastico. Sull'importanza linguistica del tema, che non esaurisce la problematica ma ne permette una più rigorosa sistematizzazione epistemologica, si rimanda a: M. Baldacci, *Praxis e concetto. Il linguaggio della pedagogia*, Milano 2022.

²² Su questo passaggio specifico, si rimanda alla L. 17/2012, n. 293.

²³ Art. 111 – Costituzione, Parte II, Ordinamento della Repubblica: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. [omissis] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3]. L'applicazione di questa norma comporta, pur in assenza di indicazioni procedurali, un cambiamento nella posizione del magistrato rispetto alle parti e agli “esperti” o ad altri coinvolti».

genitoriale, fino al concetto di responsabilità dei genitori nei confronti dei figli²⁴). In particolare, l'Art. 316, comma 1, del Codice Civile specifica come «entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore»²⁵, indicando sia uno slittamento, certamente interessante in ambito pedagogico, dal *possesso* del minore all'attività di *accompagnamento e cura* (come si evince dai termini *capacità, inclinazioni, aspirazioni*), che una responsabilità non solo della figura paterna ma comune e distribuita tra le figure adulte di riferimento.

Su questo torneremo. È tuttavia necessario segnalare che l'evoluzione del concetto non abbandona gli aspetti patrimoniali e il correlato di “amministrazione dei beni”²⁶ che ne deriva (aspetto ancora relativo al *possesso*), ma introduce una problematizzazione di questo tema sul piano dei rapporti interpersonali, utilizzando non soltanto il concetto di *dovere*²⁷ ma anche quello di *potere* – in questo caso specifico, dell'*esercizio dei poteri* dell'adulto nei confronti del minore²⁸, qui soggetto al necessario controllo per prevenire situazioni pregiudizievoli che ledano il maggiore interesse del minore stesso²⁹. Le condizioni di pregiudizio devono dunque essere sufficientemente

²⁴ Si vedano a tal proposito: L. 151/1975; D. Lgs. 154/2013; Art. 316 c.c.

²⁵ Codice Civile – Art. 316, comma 1.

²⁶ Si veda a tal proposito l'Art. 334 del Codice Civile: «Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.]. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

²⁷ Naturalmente, il *dovere* qui potrebbe essere giuridicamente correlato al concetto di *diritto*, ma riteniamo funzionale un ampliamento del discorso per poterlo meglio comprendere alla luce del concetto di responsabilità genitoriale. Come è noto, il concetto di 'responsabilità' si collega non tanto al 'dovere' (nemmeno in senso strettamente etico) quanto alla 'scelta', seppur in termini di 'libertà limitata'. Poiché, in senso stretto, alla responsabilità è correlata la possibilità di prevedere gli effetti del proprio comportamento al fine di correggerne gli esiti, riteniamo che il dovere che vi si accompagna rimandi alla sua dimensione pedagogica: cioè a dire l'assunzione, intesa come dovere, di abiti mentali capaci di riflettere costantemente sulla propria condotta (a questo punto, *responsabile*) finalizzati alla tutela e alla cura del minore. In merito al concetto si veda: N. Abbagnano, *Dizionario di filosofia*, ed. 3, Milano 2019, pp. 929-930.

²⁸ R. Massa, *Prefazione*, [in:] M.G. Riva, *Abuso educativo. Teoria del trauma e pedagogia*, Milano 1993, pp. 9-11.

²⁹ Codice Civile – Art. 330: «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; 30 Cost.; 570 c.p.] o abusa dei relativi poteri [320, 323, 324; 571 ss. c.p.] con grave pregiudizio del figlio».

esplicitate: non soltanto la violazione dei termini su cui si regge la responsabilità genitoriale (vd. Codice Civile, Art. 316, comma 1), bensì anche le condizioni di maltrattamento e abuso da parte della figura adulta di riferimento. In questi casi, l'allontanamento del genitore la cui condotta è causa di pregiudizio per il minore, o l'allontanamento del minore per scopi di protezione, vengono esplicitate come modalità di alterazione dell'equilibrio familiare da parte del sociale e della sua espressione giuridica, per salvaguardarne lo statuto di *società naturale*. Agli Artt. 333 e 336 del Codice Civile si puntualizza quanto segue:

- 333: Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore,
- 336: I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso [125 c.p.c.] dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero [69 c.p.c.] e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio [737 c.p.c.], assunte informazioni e sentito il pubblico ministero [738 c.p.c.]; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore [anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge]³⁰.

I provvedimenti citati, alla luce delle specifiche già avanzate in merito al *giusto processo regolato dalla legge* (vd. Costituzione, Art. 111), pongono alcuni temi di sicuro interesse, che qui ci limitiamo a segnalare schematicamente:

- il carattere di reversibilità del provvedimento,
- la necessità di predisporre una serie di istituti e procedure che, in termini di maggiore o minore eccezionalità, prevedano la separazione del minore da una o più figure adulte di riferimento, con conseguente necessità di

³⁰ Codice Civile – Artt. 333, 336.

garantire una forma di collocamento³¹ che garantisca il diritto del minore a una famiglia³²,

- l'importanza dell'ascolto del minore in sede processuale e delle competenze implicate in tali aspetti del procedimento, oltre che l'obbligo della difesa nei processi minorili³³,
- la partecipazione di servizi di prevenzione, educazione e recupero che si possano innestare sulla tutela giuridica del minore, dialogando con essa pure con un proprio specifico punto di vista, all'interno di un sistema integrato³⁴ che veda nei servizi sociali il proprio punto specifico di trasmissione.

2. La priorità dell'interesse del minore nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

A tal proposito, il DPR 616/77 ha trasferito le funzioni amministrative dello Stato alle Regioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, delegando agli enti locali gli interventi in favore di minori che, in ambito tanto civile quanto amministrativo, siano soggetti a provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. Tale trasferimento prevede l'istituzione e il presidio di interventi territoriali volti non solo all'implementazione delle esperienze aggregative e di socializzazione per il minore, ma anche alla prevenzione, all'educazione e al recupero in condizioni di pregiudizio, marginalità o vulnerabilità per il minore e le famiglie.

³¹ Non avremo modo in questa sede di esplorare le varie tipologie di collocamento in seguito a procedure di allontanamento, affidamento e adozione; ci limitiamo a precisare che tali procedure investono un'ampia casistica di possibilità e criticità che apre non solo alle diverse tipologie di organizzazione comunitaria e familiare, ma anche alla dimensione interculturale del rapporto tra diritto, migrazione e famiglia. In via preliminare rimandiamo a: A. D'Antone, L. Bianchi, *Effetti e oggetti di potere e sapere. Il rapporto tra valutazione e documentazione nelle tipologie della Casa-Famiglia e dello Spazio Neutro*, "Pedagogika.it" 2021, 25 (1), pp. 36-40.

³² M.D. Panforti, *Minori in affido e in adozione: un contributo giuridico per una consapevole relazione educativa*, [in:] *Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità*, eds. L. Cerrocchi, L. Dozza, 121-128, Milano 2018.

³³ Cfr. L. 149/01: Art 37, comma 1: «All'art. 330 del CC sono aggiunte le seguenti parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che abusa o maltratta il minore"». Art 37, comma 2: «All'art. 333 del CC sono aggiunte le seguenti parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che abusa o maltratta il minore"». Art 37, comma 3: «All'art. 336 CC è aggiunto il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui i commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"».

³⁴ Legge Quadro 328/2000 – Art. 1: «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione».

- articolo 6: «1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c., possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare. 2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567»,
- articolo 4: «b. dell'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni; c. delle azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; d. degli affidamenti familiari sia diurni che residenziali»³⁵.

L'accento, qui, è posto sulle situazioni di *crisi*: alla necessaria sottolineatura dell'abuso, inteso giuridicamente come lesivo del dovere connesso alla responsabilità genitoriale, si affianca la necessità di riflettere sul piano del diritto quelle caratteristiche di instabilità della famiglia che non necessariamente comprendono forme di maltrattamento (per esempio, le separazioni conflittuali fra i partner), fornendo dunque un asse tematico in cui l'intervento territoriale e domiciliare si possa accompagnare alle procedure di affidamento diurno e residenziale come strumento di prevenzione, educazione e recupero³⁶. Perché un tale istituto prenda corpo, tuttavia, è necessario accantonare per un istante la naturalità dell'istituto familiare e assumerne la problematicità storico-critica.

Si consideri

Se vi fosse omologia tra rapporto matrimoniale (o di convivenza), competenze educative familiari e responsabilità genitoriale, la crisi del legame affettivo fra i partner e l'eventuale separazione/divorzio recherebbe necessariamente

³⁵ L. 285/1997 – Artt. 6, 4.

³⁶ A. D'Antone, *Il sostegno educativo alla famiglia e alla genitorialità. Contenuti, strumenti e strategie per la formazione delle figure professionali a valenza pedagogica*, Milano 2020.

con sé l'affidamento esclusivo, previo procedimento processuale, a uno solo dei due, con l'esclusione dell'altro dalla quotidianità del minore *precisamente per garantire il corretto esercizio della stessa responsabilità genitoriale*. Questa interpretazione rafforzerebbe l'idea di famiglia come istituto naturale, ma perderebbe la complessità che, in ciascuna famiglia, gli stili educativi e le esperienze significative si esprimono in forma relativamente indipendente dal legame affettivo tra le figure adulte di riferimento.

La Legge 54 del 2006 riflette questo problema introducendo il principio di bigenitorialità. Da un lato, si esprime la necessaria presenza dei genitori nei processi di educazione e sviluppo del minore, connaturati alla responsabilità genitoriale ma anche da essa relativamente indipendenti; dall'altro, si dispongono le procedure di affidamento necessarie a garantire il preminente interesse del minore nei casi di crisi e di separazione.

- «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
- Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
- Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli»³⁷.

37 L. 54/2006 – Art. 155, 155-bis, 155-ter, 155-sexies.

Non si tratta, ancora, di esprimere compiutamente sul piano tecnico le modalità con le quali recuperare l'eventuale significatività della relazione con la figura adulta di riferimento per la quale non è stato stabilito l'affido, ma di stabilire la necessità del «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo» con entrambe le figure parentali. Inoltre, preventivamente alle disposizioni di affidamento, il giudice «può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova», consentendo altresì alle figure adulte di “tentare una mediazione avvalendosi di esperti” per tutelare «l'interesse morale e materiale dei figli».

Parliamo in questo caso delle figure di Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) e di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), figure piuttosto diverse seppur complementari, sulla cui professionalità non potremo in questa sede che avanzare rilievi molto rapidi. Tuttavia, il carattere di mediazione operato da esse tra il Giudice (che, pure a fronte dell'implicazione di esperti esterni, rimane *peritus peritorum*) e le parti risulta interessante, in particolare per i rilievi che la C.T.U. ha progressivamente assunto nel diritto e nella giurisprudenza.

- Art. 62 c.p.c.: Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice (1) e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disp. att. 90, 91, 92].
- Art. 194 c.p.c.: Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62 (1), da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi (2) e a eseguire piante, calchi e rilievi (3). Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.]³⁸.

La lettura che qui si propone in merito al profilo e alle funzioni della C.T.U. può essere meglio intesa distinguendo, sul piano giuridico, un carattere *deducente* da uno *percipiente* del professionista³⁹. In giurisprudenza è sostanzialmente accettato il fatto che il C.T.U., professionista del settore iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale, non solo svolga un insieme di pratiche che sottrae alla disponibilità delle parti per essere esclusivamente apprezzata dal Giudice, ma che tale apprezzamento possa riguardare la sola valutazione di fatti accertati (funzione deducente) oppure l'accertamento di essi (funzione

³⁸ Codice di Procedura Civile – Artt., 62, 194.

³⁹ F. Fenzio, *Manuale di consulenza tecnica pedagogica in ambito giuridico. La C.T.U. e la C.T.P. dalla A alla Z*, Lecce 2020.

percipiente), senza comunque che tali operazioni fungano da esonero, per le parti interessanti, dall'onere probatorio⁴⁰.

- 1. La consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. D'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può ai sensi dell'art. 194, primo comma, Cod. proc. civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfinata dai limiti intrinseci al mandato conferitogli tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, pertanto, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario⁴¹.

Nonostante la funzione della C.T.U. non possa essere di carattere giudicante (funzione, come anticipato, ricoperta strettamente dal Giudice), dalle fonti appare interessante l'apprezzamento della specificità tecnica implicata non solo nell'accertamento, ma anche in una ricerca sostanzialmente attiva di dati⁴² che, in sede processuale, possa sostenere un giudizio quanto più possibile conforme

⁴⁰ Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza n. 9522/1996: «Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti [consulente deducente], ma anche quello di accertare i fatti stessi [consulente percipiente]. Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o consiglino di procedere direttamente all'accertamento».

⁴¹ Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n.1020/2006.

⁴² Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 15774/2018: «Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria. [Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza tecnica volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il c.t.u. non potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti]».

alla tutela del preminente interesse del minore. Certamente i vincoli dell'*onus probandi* non possono (né dovrebbero) essere aggirati⁴³; ciononostante, resta pure necessario individuare nel riferimento a «specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche» non soltanto una forma di *expertise* puramente tecnologica in senso stretto, ma una più ampia necessità, se non esplicitamente quantomeno accettata *de facto* dal legislatore, del carattere intensivo, verticale e relazionale che le procedure indiziarie devono comunque considerare anche per le sole finalità di protezione e tutela del minore ed entro i limiti e le funzioni del professionista implicato nella consulenza.

3. Incontri vigilati o Spazio Neutro? Note per una lettura pedagogica del diritto di visita e di relazione

Per tale ragione, il solco aperto dalla L. 54/2006 non soltanto risulta rilevante per la specificazione del principio di bigenitorialità, ma permette l'istituzione e il presidio di interventi che possano, almeno in linea di principio, recuperare al contempo l'*orizzontalità* della progettazione e la *verticalità* delle prassi in contesti che esulano dall'ambito giuridico mantenendo, tuttavia, un dialogo attento con esso.

Ci spieghiamo

Si tratta di un possibile ribaltamento di prospettiva che si verifica passando dall'ambito giuridico a quello pedagogico. Se, sul piano dell'intervento, le norme vengono applicate per dirimere un problema o una controversia (dimensione verticale), le figure professionali a valenza pedagogica possono recuperare una dimensione territoriale, di coordinamento e di rete con i soggetti implicati nei procedimenti giudiziari (dimensione orizzontale). Di converso, laddove l'applicazione delle norme esige formalmente il carattere paritario e giusto del procedimento (dimensione orizzontale: i singoli casi devono confrontarsi con il diritto e la giurisprudenza), nell'intervento educativo è possibile recuperare una dimensione critica e clinica⁴⁴ di cura della relazione, di problematizzazione della dimensione istituzionale in cui questa dimensione è inserita, di presidio della dimensione grupitale in cui il soggetto si esprime e di apprezzamento dell'irriducibile singolarità del caso specifico (dimensione verticale: il lavoro educativo attiene al presidio dell'architettura entro cui è possibile produrre e accompagnare esperienze significative ma anche alla profondità delle relazioni individuali e sociali con i soggetti in educazione). Detto diversamente:

⁴³ Si veda altresì: Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 31886/2019.

⁴⁴ M.G. Riva, *La consulenza pedagogica. Una pratica sapiente tra specifico pedagogico e connessione dei saperi*, Milano 2021.

non si tratta di concepire il diritto come mera applicazione delle norme e il lavoro educativo come recettore passivo di esse: entrambi i momenti (diritto ed educazione) esprimono istanze di potere (in verticalità) e di libertà (in orizzontalità), in cui disciplina e analisi, come aveva ben visto Michel Foucault⁴⁵, si accompagnano vicendevolmente.

Risulta ora possibile capire meglio le differenze e la complementarità tra le due prospettive in oggetto, non fosse altro, per rimarcare la rilevanza giuridica, che l'assenza di tale passaggio non riuscirebbe a spiegare adeguatamente la feconda e problematica indeterminatezza delle norme, delle sentenze e delle ordinanze relative al livello possibile di implicazione della C.T.U in sede processuale.

Del resto, la L. 54/2006 si iscrive a propria volta nelle più consolidate e generali indicazioni della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), la quale non soltanto esprime, pur nel proprio statuto di testo vivo⁴⁶, la centralità del preminente interesse del minore e il principio di bigenitorialità, ma anche l'importanza (naturalmente, ad essa sussunta) del mantenimento dei rapporti continuativi con le figure adulte di riferimento. Se ne riporta un passaggio dall' Art. 9:

- Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni

⁴⁵ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1993.

⁴⁶ I. Biemmi, E. Macinai (eds.), *I diritti dell'infanzia in prospettiva pedagogica. Equità, inclusione e partecipazione a 30 anni dalla CRC*, Milano 2020.

essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate⁴⁷.

Lo stesso principio è assunto dal Codice Civile – tramite l'uso del termine 'interesse morale e materiale' – con la consapevolezza dell'inseparabilità fra responsabilità genitoriale, crisi familiare, disposizioni di allontanamento e diritto del minore a una famiglia. La protezione e la tutela dell'infanzia, dunque, rappresentano il cardine della normativa. Si riportano, tuttavia, gli Artt. 337-ter e 337-quater per apprezzare la coerenza tra essi e l'Art. 9 della CRC e per specificare, altresì, un dettaglio tutt'altro che marginale presente al 337-quater (il corsivo è nostro):

- 337-ter: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, *il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare (...).
- 337-quater: Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. *Il genitore cui*

⁴⁷ Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ratificata con la L. 176/91) – Art. 9.

*i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse*⁴⁸.

In quest'ultimo articolo è possibile ravvisare un tema di grande urgenza e rilevanza per insegnanti, pedagogisti ed educatori. Per praticità, ci concentriamo sulle implicazioni procedurali per queste ultime due figure.

Al netto del principio di bigenitorialità e del preminente interesse del minore (detto diversamente: nessun intervento lesivo per quest'ultimo può essere ritenuto praticabile), l'affidamento esclusivo a una delle figure adulte di riferimento non esclude la "vigilanza sulla formazione" che il genitore non affidatario ha «il diritto e il dovere» di esercitare. In conformità con quanto espresso nei paragrafi precedenti, l'*istruzione* del minore attiene poco a un'attività diretta ed è maggiormente riferibile all'impegno nel garantire la frequenza scolastica e le attività formative ad essa correlate. Sull'*educazione*, tuttavia, una riduzione dell'educare alla trasmissione di valori sembra davvero troppo poco⁴⁹, persino nei vincoli necessariamente agenti all'interno del linguaggio della normativa e delle procedure a cui mette capo. Concettualizzare tale nodo nella sua densità pedagogica conduce a interpretare l'evoluzione della normativa non solo e non tanto come un adeguamento a condizioni che le famiglie materialmente vivono, ma anche e soprattutto come un approfondimento epistemologico entro il discorso pedagogico quando calato nella materialità delle contraddizioni sociali; e, come correlato, come specificazione dell'effettiva agibilità delle figure professionali a valenza pedagogica in contesti giuridicamente sensibili.

L'Art. 388 del Codice Penale, ad esempio, descrive – in linea con la Sentenza n. 50072/2016 della Corte di Cassazione – in termini di reato la mancata trasparenza delle funzioni genitoriali in caso di crisi familiare e accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria:

- Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione

⁴⁸ Codice Civile – Artt. 337-ter; 337-quater, comma 3.

⁴⁹ Ci limitiamo a rimandare, in via preliminare, a: M. Baldacci, E. Colicchi, op. cit.

di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito⁵⁰.

Come specificato agli Artt. 342-bis e 342-ter del Codice Civile, fatto salvo l'interesse del minore, il Servizio Sociale rappresenta all'interno di una casistica molto ampia l'istituzione dedicata alla vigilanza e alla tutela di tale interesse, con la facoltà di attivare una rete di servizi atta a prevenire situazioni di pregiudizio.

- Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.
- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione [2099; 545 c.p.c.] allo stesso spettante⁵¹.

Sul piano del diritto, la questione è tutt'ora oggetto di dibattito e non abbiamo modo di soffermarci in questa sede sui dettagli⁵². La Legge 205/2017, tuttavia, specifica per le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista alcuni aspetti di rilievo in termini di agibilità professionale all'interno della rete dei servizi attivabile dal Servizio Sociale di Tutela Minori:

- L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi

⁵⁰ Codice Penale – Art. 388. A tal proposito, la Corte di Cassazione (sez. VI, Sentenza n. 50072/2016) ha confermato la condanna a 3 mesi di carcere, oltre al risarcimento dei danni, a carico di una donna ritenuta responsabile del reato ex art. 388 comma 2 c.p. per avere, per tre volte consecutive, negato all'ex compagno e padre di incontrare la propria figlia. Secondo la Corte di Cassazione, anche se sono presenti forme di conflitto o attrito tra i minori e l'ex partner, la madre deve chiedere l'intervento dei Servizi Sociali o ricorrere a provvedimenti sospensivi.

⁵¹ Codice Civile – Artt. 342-bis, 342-ter.

⁵² Sul rapporto tra intervento ex post e pratiche preventive, si rimanda al seguente rilievo di Leonardo Lenti: «L'allontanamento non dovrebbe segnare l'inizio di un intervento a sostegno di un minore, ma semmai indicare che il progetto d'intervento previamente elaborato e attuato dai servizi è fallito (...) Invece spesso è applicato come il rimedio per eccellenza alle situazioni in cui appare opportuno attivarsi per la protezione del minore (...)», L. Lenti, op. cit., p. 315.

attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell' articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell' ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi⁵³.

Se nel testo citato è presente la specifica possibilità di intervenire negli ambiti «della genitorialità e della famiglia», un tale intervento, in linea con la L. 54/2006 e con l' Art. 9 della CRC, sul piano strettamente giuridico, potrà avere le seguenti caratteristiche:

- la protezione del minore nel suo preminente interesse,
- la tutela del principio di bigenitorialità,
- l' attenzione a diritti e doveri dei genitori non affidatari nei processi di istruzione ed educazione dei figli,
- la cura delle relazioni continuative tra il minore e il genitore.

Sul piano del discorso pedagogico, pertanto, si è di fronte a un bivio che richiede una scelta partecipata e responsabile.

- Da una parte, il lavoro educativo può essere concepito come sussunto alle disposizioni giuridiche e portatore delle relative implicazioni, risultando in un mero controllo (più o meno rigoroso, a seconda del caso in esame, della cultura di servizio, della sensibilità del professionista, etc.) di una corretta applicazione di esse.
- Dall'altra, le pratiche di educatori, insegnanti e pedagogisti possono considerare il diritto a partire da un discorso pedagogico autonomo e differenziale, in modo tale da poterne considerare e interpretare i vincoli in funzione della formazione del minore e delle famiglie – la quale, giocoforza, avrebbe effetti retroattivi sulla tutela del preminente interesse del minore.

⁵³ L. 205/2017 – Comma 594.

Conclusioni

Si tratta di una scelta che attiene a un posizionamento di carattere non solo professionale e individuale, ma che mantiene implicazioni sociali, politiche, epistemologiche e più complessivamente teoriche che rinunciano alla subordinazione del discorso pedagogico a quello giuridico per poter avviare con esso un confronto sostanzialmente interdisciplinare.

La problematicità di questa scelta, assunta in modo più o meno consapevole, è alla base del dispositivo che operativamente è impiegato nei casi di diritto di visita e di relazione, ovvero lo Spazio Neutro. Su una disamina più distesa e pedagogicamente avvertita del servizio e delle professionalità in esso implicate, per motivi di spazio e di opportunità, rimandiamo a un nostro recente lavoro e ad alcuni ulteriori campi di applicazione e ricerca a cui il presente contributo può certamente collegarsi⁵⁴; contestualmente, per evidenziare sia una genealogia del servizio, che le sue forme organizzative in contesti diversi del territorio italiano, la letteratura interdisciplinare è certamente apprezzabile⁵⁵. Abbozziamo tuttavia, in conclusione, un nodo specifico del servizio che serva da sintesi delle argomentazioni precedenti e da rilancio per la sistematizzazione e l'evoluzione del dibattito sul tema.

Il servizio di Spazio Neutro (anche noto come Luogo Neutro) assume una tale ambivalenza in maniera radicale, senza che una soluzione ad essa sia materialmente praticata in una dimensione nazionale o di sistema. Certamente, tuttavia, singole culture di servizio, individualmente e nel confronto con la rete

⁵⁴ A. D'Antone, op. cit., Milano 2020. Sugli sviluppi del presente contributo in ambiti affini, ove il rapporto tra dimensione giuridica (e più complessivamente correlata alla 'norma') e dimensione pedagogica viene ulteriormente articolato, ci limitiamo a segnalare: A. D'Antone, «Mi porteranno via i bambini?». *Problematizzazione della crisi e presidio pedagogico dell'allontanamento in servizi di educativa familiare*, [in:] *Sesto atto. Prospettive per una Pedagogia dell'emergenza*, eds. G. Anna-Contini, A. Vaccarelli, E. Zizioli, 170-179, Bari 2022; A. D'Antone, *Dal "teatro dell'atroce" al dispositivo educativo. La "pedagogia nera" di Katharina Rutschky tra istanze di potere e percorsi di emancipazione*, [in:] *Dalla compassione all'educazione. Vie emancipative comunitarie nel Novecento*, ed. A. Mariuzzo, 93-115, Bologna 2022; A. D'Antone, *Prassi e supervisione. Lo "scarto interno al reale" nel lavoro educativo*, Milano 2023.

⁵⁵ Fra gli altri: D. Bissacco, P. Dallanegra, D. Bencivenni, *Cento percorsi a Spazio Neutro – Una ricerca. Ricerca qualitativa sugli esiti degli interventi realizzati a Spazio Neutro*, Provincia di Milano, Settore Politiche Sociali – Comune di Milano, Settore Servizi alla Famiglia, Milano 2001; I. Caruso, M.C. Mantegna, *Lo spazio dei legami. Curare le relazioni familiari nei servizi: un modello di ricerca-intervento*, Milano 2009; I. Caruso, M.C. Mantegna, *Aiutare le famiglie durante la separazione. Dalle linee guida alla definizione dell'intervento per gestire il "diritto di visita"*, Milano 2012; A. Muschitiello, *Lo spazio neutro per so-stare nel conflitto genitori-figli e trasformarlo in conflitto formativo. Riflessioni pedagogiche in prospettiva fenomenologica*, "MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni" 2019, 9 (1), 363-379.

di servizi analoghi, da tempo hanno intrapreso forme di confronto e revisione delle proprie pratiche anche attraverso la formazione in servizio e il ricorso sistemico a forme di supervisione pedagogica con più servizi implicati nei diversi progetti. Poiché nello Spazio Neutro, in genere, ha luogo un incontro – presidiato sempre più di frequente da figure professionali a valenza pedagogica entro servizi appositamente pensati e realizzati per questo scopo – tra un minore e una figura adulta di riferimento per la quale non è stato stabilito l'affido, l'asse *educatore -équipe -cultura di servizio -servizio sociale* può condurre a una casistica possibile di interventi molto vasta in cui è possibile isolare due poli:

1. l'incontro si qualifica come 'incontro protetto' (o 'incontro vigilato'): l'attenzione è posta sulla protezione e sulla tutela;
2. l'incontro si qualifica come 'Spazio Neutro' effettivo: l'attenzione è posta sulla cura delle relazioni culturali e naturali primarie.

Riteniamo che, al netto delle problematiche di carattere sociale e politico a cui la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico risulta ancora sottoposta (e che non abbiamo qui lo spazio per approfondire), soltanto un dialogo critico e problematizzante tra diritto e pedagogia, sia in termini strettamente epistemologici (all'interno del discorso pedagogico) che di carattere pratico e tecnico, possa dar luogo a interlocuzioni effettivamente trasformative nell'asse sopra citato ovunque il diritto di visita e di relazione venga materialmente esercitato. Cioè a dire, per garantire alle disposizioni normative riferite un'applicazione rigorosa e coerente, risulta sempre più cogente una problematizzazione di esse, e non una loro mera applicazione, da parte delle figure professionali materialmente implicate nelle pratiche sociali a cui tali norme si rivolgono.

Bibliography

References

- Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 15774/2018.
 Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza n. 9522/1996.
 Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 31886/2019.
 Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n.1020/2006.
 Cassazione, Sez. VI, Sentenza n. 50072/2016.
 Codice Civile – Artt. 316, 330, 333, 334, 336, 337-ter, 337-quater, 342-bis, 342-ter, 388.
 Codice di Procedura Civile – Artt., 62, 194.
 Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ratificata con la L. 176/91) – Art. 9.

Costituzione – Parte I, Rapporti etico-sociali (Artt. 29, 30, 31, 32).

Costituzione – Parte II, Ordinamento della Repubblica (Art. 111).

Costituzione - Titolo I (Rapporti civili) (Art. 13).

D. Lgs. 154/2013.

L. 149/01, Art 37.

L. 151/1975.

L. 184/1983 - Art. 9., comma 1.

L. 205/2017, Comma 594.

L. 285/1997 - Artt. 6, 4.

L. 54/2006 – Art. 155, 155-bis, 155-ter, 155-sexies.

L. 76/2016.

Legge Quadro 328/2000.

Literature

Abbagnano N., *Dizionario di filosofia*, ed. 3, Milano 2019.

Althusser L., *Ideologia e apparati ideologici di Stato*, “Critica marxista” 1970, n. 5.

Ambrosini G., *Introduzione*, [in:] *Costituzione italiana*, Ebook ISBN 9788858400807, Torino 2005.

Baldacci M., Colicchi E. (eds.), *I concetti fondamentali della pedagogia. Educazione Istruzione Formazione*, Roma 2020.

Baldacci M., *Praxis e concetto. Il linguaggio della pedagogia*, Milano 2022.

Bertin G.M., Contini M., *Educazione alla progettualità esistenziale*, Roma 2004.

Biemmi I., Macinai E. (eds.), *I diritti dell'infanzia in prospettiva pedagogica. Equità, inclusione e partecipazione a 30 anni dalla CRC*, Milano 2020.

Bissacco D., Dallanegra P., Bencivenni D., *Cento percorsi a Spazio Neutro – Una ricerca. Ricerca qualitativa sugli esiti degli interventi realizzati a Spazio Neutro*, Provincia di Milano, Settore Politiche Sociali – Comune di Milano, Settore Servizi alla Famiglia, Milano 2001.

Cambi F., Frauenfelder E., *La formazione. Studi di pedagogia critica*, Milano 1994.

Cardia C., *Il diritto di famiglia in Italia*, Roma 1975.

Caruso I., Mantegna M.C., *Aiutare le famiglie durante la separazione. Dalle linee guida alla definizione dell'intervento per gestire il “diritto di visita”*, Milano 2012.

Caruso I., Mantegna M.C., *Lo spazio dei legami. Curare le relazioni familiari nei servizi: un modello di ricerca-intervento*, Milano 2009.

Catarsi E., *Pedagogia della famiglia*, Roma 2008.

Cerrocchi L., Dozza L. (eds.), *Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità*, Milano 2018.

Cerroni U., *Il rapporto uomo-donna nella civiltà borghese*, Roma 1975.

Chistolini M., Poli N., Zandonai M., *Perché sono stato adottato? Il Lifebook, la fiaba e altri suggerimenti per raccontare la storia adottiva*, Milano 2021.

- Contini M., *Per una pedagogia delle emozioni*, Firenze 1992.
- D'Antone A., *Il sostegno educativo alla famiglia e alla genitorialità. Contenuti, strumenti e strategie per la formazione delle figure professionali a valenza pedagogica*, Milano 2020.
- D'Antone A., Bianchi L., *Effetti e oggetti di potere e sapere. Il rapporto tra valutazione e documentazione nelle tipologie della Casa-Famiglia e dello Spazio Neutro*, "Pedagogika.it" 2021, 25 (1).
- D'Antone A., «Mi porteranno via i bambini?». *Problematizzazione della crisi e presidio pedagogico dell'allontanamento in servizi di educativa familiare*, [in:] *Sesto atto. Prospettive per una Pedagogia dell'emergenza*, eds. G. Annacontini, A Vaccarelli, E. Zizioli, Bari 2022.
- D'Antone A., *Dal "teatro dell'atroce" al dispositivo educativo. La "pedagogia nera" di Katharina Rutschky tra istanze di potere e percorsi di emancipazione*, [in:] *Dalla compassione all'educazione. Vie emancipative comunitarie nel Novecento*, ed. A. Mariuzzo, Bologna 2022.
- D'Antone A., *Prassi e supervisione. Lo "scarto interno al reale" nel lavoro educativo*, Milano 2023.
- David R., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, ed. 3, Padova 1980.
- Dozza L., *Setting e dinamiche anti-gruppo nei gruppi di formazione*, [in:] *Il gruppo educativo. Luogo di scontri e di apprendimenti*, ed. M. Contini, Roma 2000.
- Fabbi M., *Il transfert, il dono, la cura. Giochi di proiezione nell'esperienza educativa*, Milano 2012.
- Fenzio F., *Manuale di consulenza tecnica pedagogica in ambito giuridico. La C.T.U. e la C.T.P dalla A alla Z*, Lecce 2020.
- Formenti L., *Pedagogia della famiglia*, Milano 2000.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1993.
- Frabboni F., Pinto Minerva F., *Manuale di pedagogia generale*, Roma-Bari 1994.
- Gigli A., *Famiglie evolute. Capire e sostenere le funzioni educative delle famiglie plurali*, Parma 2016.
- Granese A., *Il pedagogista critico. Nascita, fine (morte e trasfigurazione) della pedagogia nella modernità remota e contemporanea*, [in:] *Dalla scienza pedagogica alla clinica della formazione. Sul pensiero e l'opera di Riccardo Massa*, ed. A. Rezzara, Milano 2004.
- Iori V. (ed.), *Educatori e pedagogisti. Senso dell'agire educativo e riconoscimento professionale*, Trento 2018.
- Lenti L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, ed. 4, Torino 2022.
- Massa R., *Prefazione*, [in:] *L'abuso educativo. Teoria del trauma e pedagogia*, M. G. Riva, Milano 1993.
- Milani P., *Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità*, Roma 2018.
- Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, ed. 6, Bologna 2019.

- Muschitiello A., *Lo spazio neutro per so-stare nel conflitto genitori-figli e trasformarlo in conflitto formativo. Riflessioni pedagogiche in prospettiva fenomenologica*, "MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni" 2019, 9 (1), 363-379.
- Orsenigo J., *Famiglia. Una lettura pedagogica*, Milano 2018.
- Panforti M.D., Ferrari I. (eds.), *La casa familiare. Conflitti interpersonali e dinamiche sociali in Europa*, Modena 2010.
- Panforti M.D., Valente C. (eds.), *Rapporti familiari ed esigenze abitative. Le risposte in uno studio comparato*, Modena 2011.
- Panforti M.D., *Minori in affido e in adozione: un contributo giuridico per una consapevole relazione educativa*, [in:] *Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità*, eds. L. Cerrocchi, L. Dozza, Milano 2018.
- Pašukanis E. B., *La teoria generale del diritto e il marxismo*, Bari 1975.
- Perillo P., *Pedagogia per le famiglie. La consulenza educativa alla genitorialità in trasformazione*, Milano 2018.
- Riva M.G., *La consulenza pedagogica. Una pratica sapiente tra specifico pedagogico e connessione dei saperi*, Milano 2021.
- Scarcella F., *La legge di fronte alla violenza ai minori. Prevenire e tutelare*, [in:] *Infanzia e violenza. Forme, terapie, interpretazioni*, eds. F. Cambi, S. Ulivieri, Firenze 1990.
- Schön D.A., *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Bari 1993.

SUMMARY

Child Protection and the Right of Access in the Italian Legal System: A Perspective of Critical Pedagogy on Supervised Visitation

The contribution examines the main provisions in the Italian legal system concerning the protection of minors and supervised visitation. However, it does not provide a critical review from a strictly legal perspective. On the contrary, it analyzes the body of regulations from a pedagogical standpoint, believing that the law holds multiple points of interest for educators, teachers, and pedagogists. To achieve this goal, the contribution proposes a pedagogical examination of the key legal norms related to the protection of minors and supervised visitation, divided into three sections. The first section provides a concise overview of the concept of family as defined by certain regulations in the Italian legal system. The second section offers a brief pedagogical analysis of the most significant legislation concerning the protection of minors, including family removal measures, the involvement of Technical Consultants (C.T.U.), and Technical Consultants of the Party (C.T.P.). The third section explores

the impact of these analyses on the Neutral Space service, which plays a crucial role in understanding the relationship between law and pedagogy within the field of education and the network of services. The purpose of this contribution is to highlight the importance of problematizing the rules themselves, rather than merely applying them, for professionals directly involved in the social practices governed by these regulations. This is necessary to ensure the rigorous implementation of regulatory provisions.